

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 3281

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CARTA, CONTU, DEL RIO, ABBATE, ALESSI, ALLOCCA, ANDREOLI, ARMELLIN, AZZARO, BAMBI, BASSI, BONFERRONI, BORTOLANI, BOVA, CACCIA, CAPPELLI, CAROLI, CASATI, CATTANEI, DELL'ANDRO, DE POI, DE CINQUE, FALCONIO, FARAGUTI, FEDERICO, FERRARI SILVESTRO, FONTANA ELIO, FORNASARI, GARAVAGLIA, GAROCCHIO, GITTI, LAGANA, LO BELLO, MAROLI, MARZOTTO CAOTORTA, MAZZARRINO, MORA, NAPOLI, PADULA, PATRIA, PAVONE, PERRONE, PISICCHIO, RENDE, ROCELLI, RUSSO FERDINANDO, RUSSO GIUSEPPE, SABBATINI, SANGALLI, SANESE, SINESIO, SCOZIA, SILVESTRI GIULIANO, TANTALO, VIETTI, VISCARDI, ZANFORLIN, ZOPPI, ZURLO, BENEDIKTER, FRASNELLI, ARNAUD

Presentata il 22 marzo 1982

Norme per la tutela della minoranza linguistica sarda in applicazione dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottoponiamo all'attenzione del Parlamento, per la tutela della minoranza sarda, ha una origine particolare. È nata come proposta di legge di iniziativa popolare per il Consiglio regionale della Sardegna, al quale è stata presentata il 13 luglio 1978 con il corredo di 13.650 firme di elettori sardi, cioè con un aumento di firme superiore a quello prescritto dallo Statuto speciale per la

Sardegna (10.000) per le iniziative popolari. Il Consiglio regionale della Sardegna l'avrebbe dovuta trasformare, usufruendo di una sua specifica prerogativa, in una proposta di legge propria da avanzare al Parlamento.

A dire il vero, il Consiglio regionale non volle affrontare il provvedimento dei 13.650 elettori sardi nel corso della sua VII legislatura; ma, per evitare che la prima proposta di legge di iniziativa po-

polare presentata in Sardegna in trent'anni di autonomia venisse a decadere con la scadenza prossima della legislatura, provvide ad una modifica del suo regolamento interno consentendo che essa rimanesse in vita per l'VIII legislatura, apertasi nell'estate del 1979. Vi erano, evidentemente, ragioni di equilibrio politico che non consentivano un sollecito esame del provvedimento e ragioni di opportunità, in vista delle elezioni, che sconsigliavano di provocare volutamente una sua decadenza.

A sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare, che ebbe la sua prima scaturigine nel giornale bilingue *Nazione Sarda*, furono diversi raggruppamenti politici. Ufficialmente la appoggiarono il Partito sardo d'azione, il Partito socialista italiano, il Partito radicale ed i gruppi cosiddetti « nazionalitari ». La Democrazia cristiana non l'appoggiò ufficialmente, ma lasciò libertà ai suoi elettori di firmarla, tant'è che se si scorrono le 13.650 firme che la sostennero, si ritrovano, assieme alla firma del senatore socialista Giuseppe Ferralasco, quelle dei deputati democratici cristiani Gianuario Carta e Felice Contu.

Se la proposta di legge contava su tanti sostenitori (compresi diversi sacerdoti), c'è da chiedersi per quali ragioni i proponenti abbiamo preferito inoltrarla al Consiglio regionale della Sardegna e non, con il corredo delle 50.000 firme prescritte, direttamente al Parlamento. Si può rispondere che i presentatori tennero presenti due ordini di ragioni: non volevano essere accusati di ignorare, scavalcandolo, il legislativo regionale e volevano saggiare il « tenore » d'autonomia di questo legislativo. Non per nulla gli intellettuali che si raggruppavano attorno al giornale bilingue *Nazione Sarda* volevano ripetere una bruciante definizione della autonomia sarda data dal senatore catalano Jaume Sobreques ai margini di un convegno tenutosi ad Alghero: « una commedia all'italiana ».

Non si può dire, davvero, che il senatore Sobreques, con la sua iperbole, avesse del tutto torto. Quando il Consi-

glio regionale della Sardegna, nella primavera del 1981, dovette affrontare la proposta di legge di iniziativa popolare, nonostante iniziative analoghe, come quella dell'onorevole Arfé, fossero state avanzate al Parlamento europeo, di fatto preferì non discuterla ed approvò un diverso provvedimento fatto di due soli articoli. Gli onorevoli colleghi possono prenderne visione rintracciandolo tra i tanti provvedimenti giacenti dinanzi al Parlamento e possono anche constatarne la palese incostituzionalità.

Ma che cosa voleva, di tanto esplosivo, l'originaria proposta di legge di iniziativa popolare? Niente di più di quanto volevano e vogliono le nazionalità marginali d'Europa, costrette a stemperare la loro identità entro Stati accentratori pur essendo di fatto plurinazionali. Mirava ad introdurre in Sardegna un regime di bilinguismo perfetto, attraverso la tutela prevista per le minoranze linguistiche dall'articolo 6 della Costituzione della Repubblica.

Che il popolo sardo costituisca una minoranza linguistica è stato sempre riconosciuto dai più accreditati linguisti (Lausberg, Max Leopold Vagner, Dressler, Coseriu, ecc.).

Sulla natura di minoranza linguistica della popolazione sarda non pare possano esservi più dubbi fondati. È, infatti, pressoché unanimemente positivo il parere degli studiosi delle diverse scuole, ed in primo luogo della Sardegna, che hanno, del resto, preso a suo tempo una posizione ufficiale con la dichiarazione del consiglio della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari. È appena il caso di ricordare che su questa dichiarazione espressero parere favorevole, con delibere spesso in lingua sarda, circa 50 amministrazioni comunali e che successivamente quasi tutte le forze politiche si sono pronunciate per la difesa della lingua sarda e a favore di una pratica di bilinguismo. Allo stato attuale del dibattito non pare che vi sia alcuna forza politica o culturale che disconosca la natura di lingua del sardo e la natura di mino-

ranza linguistica della popolazione sarda. Tutto ciò è riconosciuto non solo nell'ambito regionale ma anche al di fuori di esso: basti pensare agli studi condotti dal professor Sergio Salvi, e, più recentemente, sebbene con qualche riserva, dal professor Tullio De Mauro, per non parlare che degli studiosi italiani.

Lo riconosce lo stesso Consiglio regionale della Sardegna in quel suo inadeguato provvedimento avanzato al Parlamento. Ma riconoscere veramente, ossia con precise norme giuridiche, questa minoranza significa iniziare in Sardegna un nuovo processo autonomistico che può coinvolgere solidi potentati, gruppi industriali esterni, apparati di partito, testate consolidate di giornali, corporazioni burocratiche.

È di questo salutare nuovo processo che taluni hanno paura, e non si rendono conto, taluni vogliono ignorare che attorno al problema della lingua ruota, oggi, tutta la cosiddetta « questione sarda » che se si trascura il riconoscimento della minoranza linguistica sarda, la più ampia di tutta Italia, possono svilupparsi nell'Isola nuovi fenomeni degenerativi.

Dopo il fallimento dell'autonomia regionale sarda, priva ormai di ogni carattere di « specialità », s'è andato sviluppando nell'Isola un movimento per l'identità che attraversa tutti i gruppi politici e che si nutre della cultura antropologica locale non in un processo isolazionistico, di « ritorno alle radici », ma operando un confronto continuo con le altre culture, soprattutto con quelle iberiche. Quando si parla di « nazione sarda » (ed è una espressione ormai largamente accolta) si fa riferimento ad un concetto etno-culturale assolutamente diverso da quello ottocentesco di nazione-stato. La cultura sarda dell'identità elabora con sempre maggiore precisione la concezione, tutta contemporanea, dello Stato plurinazionale, nel quale la « diversità » significa non separazione, ma arricchimento di una unità superiore a quella dello Stato napoleonico con le sue sottomesse propaggini burocratiche locali.

La « nazione », in questa concezione, non mira ad una indipendenza statale. La cultura dell'identità comprende, infatti, che questa « indipendenza » potrebbe portare perfino ad ulteriori sottomissioni e ad una nuova, più pesante « dipendenza » della Sardegna. Si tratta di una intuizione su cui è bene meditare se si bada alla attuale collocazione geopolitica dell'Isola.

I deputati che presentano al Parlamento, facendola propria, la proposta di iniziativa popolare dei 13.650 elettori sardi non intendono, in questa relazione, entrare tanto nel merito del provvedimento, convinti che molti colleghi di diversi gruppi politici sappiano apprezzarne la portata, quanto ripristinare, in una sorta di « seconda istanza », il principio della iniziativa legislativa popolare che il Consiglio regionale della Sardegna, per ragioni di politica contingente, ha disatteso, quasi volesse sconsigliare gli elettori dal presentare altre proposte e quindi dal praticare uno dei diritti fondamentali che si connettono alla sovranità popolare e alla democrazia diretta. Gli stessi deputati, però, non possono fare a meno dal mettere in guardia gli onorevoli colleghi contro il luogo comune secondo il quale il sardo non sarebbe una lingua, dato che è contraddistinto da alcune varianti. È un luogo comune falso, come ben sanno i sociolinguisti. La lingua basca e la lingua catalana non hanno ancora raggiunto una perfetta *koiné*, eppure sono oggi giuridicamente riconosciute e tutelate. Gran parte della letteratura greca è fiorita prima che la lingua greca giungesse alla *koiné*.

Di grande importanza si presenta quindi il problema del cosiddetto « recupero » culturale della lingua sarda. In realtà, non si tratta di un « recupero » perché la lingua sarda è viva e parlata. Essa va anche studiata e messa in condizione di potersi evolvere senza impedimenti e di adeguarsi, così, a tutte le esigenze della vita moderna. Deve essere sì introdotta in tutte le scuole, ma attraverso un reale dimensionamento della scuola alla pratica del bilinguismo. Deve, però, essere tenuto pre-

sente che un effettivo recupero e una evoluzione della lingua non si possono ottenere semplicemente attraverso le scuole, ma per mezzo di una pratica generalizzata del bilinguismo in tutte le manifestazioni della vita associata. Questa pratica renderà soprattutto possibile stabilire un collegamento tra la politica e la cultura dei sardi e, facilitando la partecipazione popolare all'attività politica, porterà nuova sostanza all'autonomia. È possibile, dunque, affermare che una corretta soluzione della questione linguistica sarda favorisce una più alta consapevolezza autonomistica dei sardi ed una più aderente impostazione della politica alle aspirazioni e ai sentimenti dei sardi.

La lingua sarda si distingue in due varianti fondamentali: quella settentrionale e quella meridionale ed ha modificato non soltanto nel lessico, ma anche nella struttura, la parlata gallurese, che è d'origine italiana. Il sardo insomma non è un dialetto, dato che non dipende, nella sua struttura, da un'altra lingua, ma è una

particolare formazione linguistica romana dotata di una sua specifica originalità strutturale. Non si può assolutamente accettare il principio affermato dal Ministero degli esteri in alcune memorie inviate all'ONU per cui le lingue di minoranza da tutelare secondo l'articolo 6 della Costituzione sarebbero esclusivamente quelle che trovano rispondenza in lingue straniere, come il tedesco, il francese, lo slavo di talune nostre regioni. Si tratta di una concezione aberrante.

I deputati proponenti si augurano che nella tanto auspicata riforma delle istituzioni, trovi posto anche l'introduzione del bilinguismo in Sardegna, terra nella quale, almeno fino ad ora, non è riuscito ad allignare il terrorismo e che mantiene le sue rivendicazioni nell'ambito della legalità costituzionale. Creare nei sardi e nella loro cultura, soprattutto in quella del « sottosuolo » che si esprime esclusivamente in sardo, nuove ragioni di frustrazione sarebbe estremamente pericoloso.

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1.

Gli abitanti del territorio della Sardegna, così come è individuato dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, costituiscono minoranza linguistica ai sensi dell'articolo 6 della Costituzione della Repubblica italiana.

ART. 2.

Appartengono, inoltre, alla minoranza linguistica sarda:

a) i nati in Sardegna e i loro figli ancorché residenti in altro territorio dello Stato;

b) i nati in Sardegna e i loro figli, ancorché residenti all'estero.

ART. 3.

La lingua sarda, così come è comunemente parlata nel territorio dell'Isola, è la lingua della minoranza linguistica sarda. Essa è, nel medesimo territorio, equiparata alla lingua italiana.

ART. 4.

La regione provvede alla tutela del gallurese, algherese, tabarchino, sassarese.

TITOLO II

USO DELLA LINGUA

ART. 5.

Gli appartenenti alla minoranza linguistica sarda hanno la facoltà di usare la loro lingua nei rapporti con gli organi e gli uffici della pubblica amministrazione situati nel territorio della Sardegna, con gli organi e gli uffici della regione auto-

VIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

noma della Sardegna ovunque si trovino, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse svolti nel territorio medesimo.

Nelle adunanze degli organi collegiali della regione, delle province, dei comuni e degli altri enti locali può essere usata la lingua della minoranza o la lingua italiana.

Gli uffici, gli organi e i concessionari di cui al primo comma usano nella corrispondenza e nei rapporti orali la lingua del richiedente e rispondono nella lingua in cui gli atti sono stati avviati da altro organo o ufficio.

Gli atti destinati alla generalità dei cittadini, ad uso pubblico e quelli destinati ad una pluralità di uffici devono, a pena di nullità, possedere la forma bilingue.

ART. 6.

Nei rapporti con gli uffici giudiziari è libero l'uso della lingua della minoranza in tutti gli atti. I provvedimenti del giudice devono essere bilingui a pena di nullità.

ART. 7.

Nelle scuole di ogni ordine e grado l'insegnamento della lingua della minoranza avviene con criterio di parità rispetto alla lingua italiana.

L'insegnamento di cui al primo comma è introdotto con gradualità e raggiunge la parità tra le due lingue entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.

ART. 8.

Nei conservatori di musica sono istituiti corsi di musica e cultura musicale sarde.

ART. 9.

Sono istituiti presso le Università sarde dipartimenti comprendenti corsi di lingua e letteratura, storia, cultura e tradizioni popolari sarde.

ART. 10.

Con legge regionale vengono disposte misure per la estensione dei diritti contemplati nella presente legge a favore dei sardi emigrati e delle loro comunità fuori del territorio della Sardegna.

Nei consolati dello Stato presso i Paesi in cui è particolarmente rilevante la presenza degli emigrati sardi, un rappresentante del Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi assicura i rapporti con gli emigrati stessi. L'ufficio di cui sopra può essere aperto dietro richiesta dei circoli dei sardi all'estero.

ART. 11.

Nel territorio della Sardegna è obbligatorio l'uso della lingua della minoranza nella toponomastica locale.

Entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, gli organi competenti provvedono alla revisione della toponomastica.

TITOLO III

ATTUAZIONE
DELLA POLITICA LINGUISTICA

ART. 12.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la regione provvede con propria legge alla istituzione di un Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi.

Il Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi deve essere costituito tra membri eletti per un terzo dal Consiglio regionale della Sardegna e per due terzi dai comuni in rappresentanza delle diverse aree linguistiche della Sardegna.

Il Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi ha i seguenti compiti:

1) favorisce, anche con proprie iniziative, l'unificazione delle diverse varianti della lingua della minoranza;

2) coordina e attua la politica linguistica della minoranza per quanto attiene ai problemi derivanti dalla applicazione della presente legge;

3) fornisce pareri e detta disposizioni in materia di toponomastica, antroponomastica, insegnamento e sussidi didattici, uso della lingua negli uffici;

4) provvede alla pubblicazione di un dizionario della lingua della minoranza e ne cura periodici aggiornamenti;

5) è organismo di consultazione obbligatoria e vincolante per il Parlamento italiano e il Consiglio regionale della Sardegna deliberanti in materia di lingua della minoranza, oltre che per gli organi ed uffici impegnati nella attuazione della presente legge;

6) dispone l'istituzione e il finanziamento di corsi di preparazione e aggiornamento all'insegnamento e alla pratica bilinguistica per il personale, gli organi e gli uffici impegnati nell'attuazione della presente legge.

ART. 13.

Il Consiglio per la lingua e la cultura dei sardi agisce in collaborazione con i dipartimenti delle Università sarde, con le associazioni, enti ed istituzioni che contribuiscono allo sviluppo e alla diffusione della lingua e della cultura della minoranza.

ART. 14.

Gli uffici di cui alla presente legge sono messi in grado, entro due anni dalla sua entrata in vigore, di operare in regime di bilinguismo.

Salvi i diritti acquisiti da parte del personale in servizio, nei concorsi di ammissione agli uffici interessati è obbligatorio il superamento di una prova di lingua della minoranza.